

1 bis, della legge regionale n. 24 del 2020, come introdotto dal presente articolo.

Art. 35

Misure per sopperire alla carenza di personale sanitario

1. Al fine di sopperire alla carenza di personale medico e infermieristico e di limitare il ricorso alle esternalizzazioni:

a) per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità, relativo al triennio 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b) per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale la tariffa oraria può essere aumentata a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Nel rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e ferma restando la compatibilità finanziaria, ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sulla base degli indirizzi regionali. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 hanno carattere temporaneo e si applicano fino al termine dello stato emergenziale che si considera concluso con la saturazione dei piani triennali di fabbisogno di personale.

3. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), dopo le parole "continuità assistenziale" sono aggiunte le seguenti: "eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribute sulla base dei fabbisogni rappresentati".

Art. 36

Modalità di assunzione di nuovo personale da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES)

1. Prima di avviare nuovi concorsi per l'assunzione di personale sanitario, tecnico e amministrativo, l'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna attiva prioritariamente le procedure di mobilità del personale già in organico, la stabilizzazione del personale precario e l'utilizzo delle graduatorie ancora valide, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 37

Potenziamento dei servizi sanitari

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Regione è autorizzata a stipulare accordi con altri Paesi ai fini dell'acquisizione di personale medico.

2. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1) da destinare alle Aziende del servizio sanitario regionale per assicurare servizi accessori e complementari a quelli di cui al comma 1; tali servizi sono declinati in appositi accordi attuativi.

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2022 in materia di individuazione di termini di conclusione dei procedimenti

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), le parole "adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

Art. 39

Semplificazione delle certificazioni sanitarie

in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Ai di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Art. 40

Destinazione di risorse per servizi di assistenza primaria

1. Al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio, le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2023, pari a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate, per i medesimi anni, all'integrazione del finanziamento dell'Accordo integrativo regionale (AIR) da approvarsi a seguito di quanto previsto nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano del 28 aprile 2022 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

Art. 41

Ulteriori misure di sostegno al Servizio di emergenza-urgenza

1. È autorizzata, per l'anno 2023, in favore di AREUS, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 per il riconoscimento dei servizi resi nell'anno 2020 per le

finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 16 settembre 2019, n. 16 (Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)) (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

Art. 42

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2022 in materia di funzionamento del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica

1. Nel comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2022 dopo le parole "Nucleo tecnico" sono aggiunte le parole "e dei gruppi di verifica".

Art. 43

Dispositivi protesici extra LEA

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 per la fornitura di dispositivi protesici extra LEA e per far fronte ad esigenze assistenziali inderogabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2019 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

Art. 44

Misure in materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie di attività di screening

1. In caso di sospetto diagnostico di patologia neoplastica è attivato il codice di esenzione temporanea dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le persone portatrici di mutazione del gene BRCA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate per la sorveglianza clinico-strumentale. Le prestazioni finalizzate alla valutazione medica e psicodiagnostica nel caso di una sospetta cardiopatia congenita, anche in epoca prenatale, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le prestazioni di psicodiagnostica sono altresì erogate, senza compartecipazione alla spesa sanitaria, a favore dei genitori di pazienti in età pediatrica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 ed euro 3.160.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).